

1.12 L'elezione dei rappresentanti dei volontari del servizio civile in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile

La disposizione normativa contenuta nell'art. 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dall'art. 3, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che la Consulta nazionale per il servizio civile sia composta da non più di quindici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dal competente Ministro, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubbliche e private, che impiegano volontari del servizio civile nazionale, nonché tra rappresentanti dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

A partire dal 2006, in concomitanza con la nomina della nuova Consulta ed in considerazione della sospensione della leva obbligatoria, i due rappresentanti degli obiettori di coscienza sono stati sostituiti da due rappresentanti dei volontari. Infatti con i D.P.C.M. in data 28 aprile 2006 e 15 maggio 2006, sono stati nominati tredici membri della Consulta nazionale del servizio civile, tra cui due rappresentanti dei volontari del servizio civile nazionale.

In considerazione della possibilità di integrare tale organismo con la nomina di altri due rappresentanti nazionali dei volontari del servizio civile nazionale, in aggiunta a quelli già in carica dall'anno precedente, nel 2007 sono state organizzate le elezioni per procedere alla loro designazione. Pertanto, a decorrere dal 2007, i rappresentanti dei volontari di servizio civile che fanno parte del citato organismo sono quattro.

1.12.1 Il sistema elettorale

L'Ufficio nazionale, con il meccanismo approntato per l'elezione e sostituzione dei rappresentanti, ha voluto garantire l'espressione di voto a tutti i volontari in servizio, così come la possibilità di assumerne cariche elettive.

Conseguentemente, le elezioni sono indette annualmente per la nomina di soli due rappresentanti e sono distinte in due fasi.

Nella prima fase vengono eletti i delegati regionali con il ricorso al voto attraverso internet (collegandosi all'apposita sezione del sito www.serviziocivile.it). Questa procedura appare la più efficiente ed economica sia per l'Ufficio nazionale che per gli enti di servizio civile, garantisce la riservatezza e promuove altresì il ricorso alle nuove tecnologie fra i giovani.

Nella seconda fase, i delegati regionali eletti, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono, tra di loro, due rappresentanti, i cui nominativi sono proposti al Ministro delegato per la nomina in Consulta nazionale per il servizio civile, avendo cura di assicurare la rappresentanza delle quattro macroaree in cui è suddiviso il territorio ove si svolge il servizio civile nazionale. Le quattro macroaree individuate sono il Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna), il Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise), il Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia) e infine l'Esterio. Nella prima elezione, nel 2006, le regioni Sicilia e Sardegna, insieme all'Esterio, costituivano la macroarea Isole.

Nella stessa assemblea, i delegati regionali scelgono altresì, per ciascuna regione e provincia autonoma, un rappresentante che resta in carica per un anno.

I rappresentanti dei volontari in Consulta nazionale, previa nomina effettuata dal competente Ministro, partecipano alle riunioni della medesima Consulta ed hanno l'obbligo di riferire del loro operato all'assemblea nazionale ed ai delegati regionali e di provincia autonoma.

1.12.2 Il procedimento per l'elezione dei delegati regionali

Presso l'Ufficio nazionale è stata istituita una apposita commissione di dirigenti e funzionari che ha provveduto ad organizzare la procedura elettorale comprendente le seguenti fasi:

- Informazione ai volontari in servizio, attraverso il sito *internet* dell'Ufficio, dei tempi e delle modalità di svolgimento delle elezioni.
- Individuazione dell'elettorato attivo in base al requisito di presenza alla data di indizione delle elezioni, risultante da comunicazione del Direttore generale dell'Ufficio, avvenuta in data 8 marzo 2007.
- Invio dei codici di sicurezza ai volontari elettori. Tali codici, definiti attraverso un sistema informatico protetto, hanno garantito che ogni atto del processo elettorale eseguito attraverso *internet* sia risultato sicuro ed univoco, sia per quanto riguarda l'autocandidatura sia in relazione all'anonimato del voto, nonché per evitare votazioni multiple.
- Autocandidatura dei volontari attraverso il collegamento ad una sezione riservata del sito *internet* dell'Ufficio. Nel periodo previsto, dal 12 al 25 marzo, sono state presentate 463 candidature da parte di volontari in servizio presso diciannove regioni, e all'estero.
- Verifica e controllo delle candidature. Concluso il periodo della presentazione delle candidature, la Commissione elettorale ha effettuato un controllo per accertare la sussistenza del requisito richiesto per la candidatura e ha compilato, per ciascuna Regione, l'elenco dei candidati che è stato pubblicato in data 26 marzo sul sito dell'Ufficio.
- Campagna elettorale. In tale fase, che si è svolta durante un periodo di 20 giorni (dal 27 marzo al 15 aprile), i candidati hanno esposto il loro programma elettorale in un'apposita sezione del sito. Nello stesso sito è stato inoltre reso disponibile un "forum" per facilitare il dibattito elettorale.
- Votazione per l'elezione dei delegati regionali e dell'estero. La votazione è stata effettuata attraverso *internet* e la sua durata è stata stabilita in quattro giorni consecutivi, dal 16 al 19 aprile. Nell'ambito di ogni regione è stato eletto almeno un delegato (eccetto che per le province autonome di Trento e di Bolzano che non hanno presentato alcun candidato); tuttavia nelle regioni in cui sussiste un'elevata consistenza numerica dei volontari in servizio è stato possibile eleggere un numero maggiore di delegati. Il numero dei delegati aggiunti è stato individuato sulla base del rapporto di 1 eletto ogni 700 volontari in servizio nel territorio

nazionale, e di 1 eletto ogni 200 volontari in servizio all'estero (cfr. tabella sottostante).

- Spoglio e comunicazione dei risultati. Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale dell'Ufficio ha proceduto allo spoglio delle votazioni e, dopo aver verificato la regolarità delle operazioni di voto, ha pubblicato sul sito l'elenco degli 80 delegati regionali e dell'estero eletti. Successivamente sono state inviate le comunicazioni agli eletti ed agli enti dove i medesimi prestano servizio. Alle votazioni del 2007 hanno partecipato n. 3.347 elettori, pari al 7,01% degli aventi diritto, che hanno eletto n. 80 delegati regionali.

1.12.3 Il procedimento per l'elezione dei rappresentanti dei volontari

I delegati regionali così eletti sono stati convocati in data 11-12 maggio 2007 a Roma al fine di procedere alla designazione di due delegati da proporre al Ministro della solidarietà sociale per la loro nomina a rappresentanti come componenti della Consulta.

Le votazioni si sono svolte in un solo turno - come previsto dal regolamento interno di cui si è dotata l'assemblea - sui nominativi dei delegati regionali che si sono candidati a rappresentante nazionale dei volontari, individuando il più votato all'interno, rispettivamente, di ciascuna delle due macroaree previste (Centro ed Estero). Dopo un dibattito svoltosi nell'arco della prima giornata, fra gli otto candidati presentatisi sono risultati eletti:

- Francesco Diego Brollo (macroarea Estero), in servizio presso l'ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, progetto "Caschi Bianchi, corpo civile di pace 2006" che si svolge nella città di Scutari (Albania).
- Gennaro Buonauro (macroarea Centro) in servizio presso l'Ente Arci Servizio civile, progetto "Conoscenza e informazione scientifica dell'ambientalismo moderno" che si svolge nella città di Roma.

Questi due delegati sono stati successivamente nominati con decreto del Ministro della solidarietà sociale, rappresentanti dei volontari come componenti della Consulta nazionale per il servizio civile.

Tab. 16 - Determinazione del numero dei delegati regionali

Numero complessivo dei volontari, compresi quelli presenti all'estero (48.162), ammessi al voto (in servizio al 8 marzo 2007), suddivisi per regione e provincia autonoma.

REGIONI ED AREE GEOGRAFICHE		VOLONTARI IN SERVIZIO 8/03/2007		DELEGATI REGIONALI ED ESTERI PREVISTI		
		Valori assoluti	Valori %	Minimo	Incremento 1:700	Totale
VALLE D'AOSTA		7	0,01	1	0	1
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	111	0,23	1	0	1
	BOLZANO	42	0,09	1	0	1
FRIULI VENEZIA GIULIA		397	0,82	1	0	1
PIEMONTE		2.483	5,16	1	3	4
LOMBARDIA		2.523	5,24	1	3	4
LIGURIA		733	1,52	1	1	2
EMILA ROMAGNA		1.910	3,97	1	2	3
VENETO		1.128	2,34	1	1	2
TOTALE MACROAREA NORD		9.334	19,38	9	10	19
TOSCANA		2.711	5,63	1	3	4
LAZIO		4.242	8,81	1	6	7
MARCHE		1.395	2,90	1	1	2
UMBRIA		689	1,43	1	0	1
ABRUZZO		830	1,72	1	1	2
SARDEGNA		612	1,27	1	0	1
MOLISE		261	0,54	1	0	1
TOTALE MACROAREA CENTRO		10.740	22,30	7	11	18
CAMPANIA		8.584	17,82	1	12	13
BASILICATA		529	1,10	1	0	1
PUGLIA		3.319	6,89	1	4	5
CALABRIA		4.313	8,96	1	6	7
SICILIA		10.907	22,65	1	15	16
TOTALE MACROAREA SUD		27.652	57,41	5	37	42
TOTALE MACROAREA ESTERO(*)		436	0,91	1	2	3
TOTALE GENERALE		48.162	100,00	22	60	82

(*) Per la macroarea Estero il rapporto è pari a 1 delegato per ogni 200 volontari

1.13 La definizione delle posizioni degli obiettori di coscienza

Anche per il 2007 è proseguita l'attività dell'Ufficio finalizzata alla definizione di posizioni ancora pendenti di obiettori di coscienza, a seguito della sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, sancita con l'art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 226.

Un cospicuo numero di richieste formulate da Distretti Militari è relativo a vicende coscrizionali che risalgono al 1999, anno nel quale la gestione rientrava nella esclusiva competenza del Ministero della Difesa, altre sono relative al periodo 2000-2004, anni per i quali i Distretti Militari avrebbero già dovuto chiudere le posizioni dei giovani sulla base dei provvedimenti di propria competenza e delle comunicazioni degli Enti di Servizio dei giovani, atteso che ai sensi dell'art. 10 del protocollo d'intesa del 17/02/2002 tra LEVADIFE e l'Ufficio, "ai fini delle variazioni matricolari, gli Enti di servizio invieranno ai Distretti Militari competenti, la comunicazione di fine servizio per ogni singolo obiettore di coscienza unitamente alla scheda riassuntiva del servizio espletato" e delle comunicazioni ricevute dall'Ufficio circa la concessione di dispensa dallo svolgimento del servizio.

Sono stati **263** i giovani non assegnati per lo svolgimento del servizio civile di leva entro il 31/12/2004 (data di cessazione della leva disposta dall'art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 226), destinatari di provvedimenti con i quali si comunicava agli stessi di non essere più tenuti ad assolvere gli obblighi di leva. Analoga comunicazione è stata inviata ai rispettivi Distretti Militari di appartenenza per le variazioni matricolari.

Nel corso dell'anno 2007 è continuato il lavoro di definizione delle posizioni matricolari degli obiettori di coscienza mediante l'adozione di provvedimenti singoli in base alle richieste dei Distretti Militari o mediante l'invio di comunicazione a conferma di posizioni per le quali l'Ufficio aveva già adottato i provvedimenti relativi:

- **1.589** sono state le comunicazioni di conferma di posizioni di obiettori dispensati ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1999, n. 424.

- **626** quelle di conferma di dispensa ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504.
- **274** sono state le domande di obiezione di coscienza inviate dai Distretti Militari presentate dagli interessati in un arco temporale che va dal 1999 al 2004, per le quali l'Ufficio ha provveduto a decretare l'ammissione all'esercizio del diritto di obiettore di coscienza e il non avvio alla prestazione ex legge 226/04.
- **621** sono le posizioni relative a obiettori che, seppure precettati, non hanno svolto il servizio e definitive con “non più tenuto ad assolvere gli obblighi di leva ai sensi dell'art. 1 della legge 23/08/2004, n. 226; e **21** sono le posizioni relative a obiettori che, seppure avviati non hanno concluso il servizio e definitive con “non più tenuto ad completare gli obblighi di leva ai sensi dell'art. 1 della legge 23/08/2004, n. 226; alla luce della sentenza della Corte di Cassazione (sez. pen. 24/01/2006, n. 7628/2006) che, a seguito del venir meno dell'obbligo di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, ha dichiarato “non doversi considerare punibili, ai sensi dell'art. 2 del c.p. le violazioni anteriormente commesse delle norme penali che sanzionavano il rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio e dunque anche il rifiuto di prestare il servizio civile in sostituzione di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Nell'anno 2007 sono state acquisite n. **72** sentenze emesse dai giudici amministrativi dei T.A.R. che hanno dichiarato improcedibili i ricorsi presentati dagli obiettori di coscienza avverso le assegnazioni o il diniego della dispensa dal compiere il servizio civile di leva e n. **12** sentenze del Consiglio di Stato che hanno accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso sentenze TAR sfavorevoli all'Amministrazione.

In esecuzione di dette sentenze sono stati adottati i relativi provvedimenti di chiusura della posizione matricolare degli obiettori di coscienza interessati, con comunicazione ai Distretti Militari per la variazione dei fogli matricolari con la dicitura : “non più tenuto ad assolvere gli obblighi di leva nella forma del servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 226”.

Nell'anno 2007 sono state chieste ai Tribunali **302** posizioni penali pendenti nei confronti di obiettori di coscienza che si erano rifiutati di svolgere il servizio civile di leva.

Nell'arco dell'anno sono prevenute n. **88** sentenze emesse dai Tribunali aditi e l'Ufficio ha provveduto a chiudere la posizione degli obiettori applicando l'art. 14, comma 4 della legge 230/98 in caso di condanna, ovvero dell'art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 226 in caso di assoluzione. Tali decisioni sono state comunicate ai competenti Distretti Militari per la chiusura del foglio matricolare.

Nell'anno 2007 sono state definite n. **27** cause di servizio relative a pratiche medico-legali di giovani che durante lo svolgimento del servizio civile hanno subito un infortunio e/o contratto una patologia ad esso riconducibile e che hanno quindi presentato specifica istanza di riconoscimento all'Ufficio. A seguito dei pareri espressi dalle Commissioni Medico-Ospedaliere competenti per territorio e dal Comitato di Verifica, per n. **22** pratiche si è proceduto con l'emissione dei decreti di riconoscimento della causa di servizio e per n. **5** con l'emissione di decreti di non riconoscimento della causa di servizio. Nell'ambito dei decreti positivi, in **8** casi, rientrando la patologia, riscontrata dagli Organi sanitari militari, tra quelli che danno diritto all'equo indennizzo, sono state decretate e definite le somme dovute a tale titolo agli interessati.

1.13.1 Rinuncia allo "status" di obiettori di coscienza

La legge 2 agosto 2007, n. 130, recante "Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza", ha posto fine all'annosa questione della revoca dello status di obiettore di coscienza, sulla quale si sono registrate posizioni diverse del Ministero della Difesa e dell'Ufficio circa la possibilità o meno di recedere da tale status.

Nel corso degli anni l'argomento è stato sottoposto dal Ministero della Difesa e dall'Ufficio all'attenzione del Consiglio di Stato che si è espresso nel corso degli anni con pareri n. 964/2003, n. 1223/2003, n. 10425/2004 e n. 3258/2005.

Con i primi due pareri l'organo consultivo ha ammesso la possibilità di rinunciare allo status di obiettore, anche se non contemplata esplicitamente dal legislatore, sia nel momento antecedente che in quello successivo all'ammissione al servizio civile, demandando alle Amministrazioni interessate l'individuazione dei termini per la presentazione delle istanze di rinuncia, nella considerazione che i rinunciatari dovevano avere la possibilità di espletare un periodo minimo di addestramento riservato alle reclute.

Con il parere del 2004 la Consulta ha dichiarato che l'attuale normativa non consente la revoca dello status di obiettore nei confronti di coloro che hanno già svolto o completato il servizio civile, sul presupposto che la richiesta, formulata dopo l'adempimento degli obblighi di leva, è finalizzata ad evitare i divieti sanciti senza alcuna limitazione temporale dall'art. 15, commi 6 e 7 della legge 230/1998.

A seguito della sospensione della leva obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'orientamento del Consiglio di Stato non è mutato e, con parere 3258/2005 ha precisato che “la situazione di non svolgimento del servizio militare obbligatorio genera la mancanza d'interesse alla revoca delle domande di ammissione al servizio civile, ormai non più dovuto”.

In tale contesto è intervenuto, quindi, il legislatore che ha eliminato i divieti collegati all'obiezione di coscienza.

In particolare il comma 7 *ter* aggiunto all'art. 15 della legge 230/1998, introduce la possibilità di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, decorsi cinque anni dal collocamento in congedo illimitato, mediante dichiarazione irrevocabile degli interessati da presentare all'Ufficio che deve provvedere a darne tempestiva comunicazione a Previmil.

Sull'argomento, che coinvolge direttamente la competenza del Ministero della Difesa, secondo il dettato dell'art. 15, comma 7 *ter*, nonché sulla base della gestione esclusiva sulla materia vigendo la legge 772/1972, a seguito di intese con il predetto Ministero, sono state diramate le istruzioni per accedere ai benefici previsti dalla nuova legge, attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ufficio di un apposito avviso.

Gli interessati sono stati informati della possibilità di presentare dichiarazione di rinuncia allo *status*, qualora siano decorsi cinque anni dal collocamento in congedo illimitato, con invito a compilare un modulo appositamente predisposto, mediante il quale evidenziare le situazioni relative all'adempimento degli obblighi di leva che possono essere autocertificate dagli interessati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Gli stessi sono stati invitati ad allegare a detta dichiarazione copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare se posseduto e, in mancanza di notizie circa la propria posizione matricolare, a rivolgersi presso i Distretti Militari d'appartenenza (ora Centri Documentali) al fine di acquisirle.

La dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, di cui l'Ufficio nazionale si limita a prendere atto, costituisce l'inizio dell'iter procedurale finalizzato all'inserimento degli interessati nei ruoli militari da parte del Ministero della Difesa.

Fondamentale si rivela la collaborazione della Direzione Generale, anche tramite gli organi periferici, deputati al rilascio dei fogli di congedo e dei fogli matricolari, soprattutto nei casi in cui gli interessati non dispongono dei dati certi dai quali far decorrere il periodo di cinque anni dal collocamento in congedo illimitato.

Dal 6 settembre (giorno d'entrata in vigore della legge 130/2007) al 31 dicembre 2007 hanno presentato la dichiarazione di rinuncia n. 1.853 obiettori di coscienza ed entro il 31 dicembre dello stesso anno l'Ufficio ha evaso 1.258 richieste (tabb. 17 e 18).

Tab. 17 - Età degli obiettori al momento della revoca dello status

ETÀ DEGLI OBIETTORI AL MOMENTO DELLA REVOKA DELLO STATUS		
Età obiettori rinunciatari	Numero obiettori	%
20 - 25 anni	53	4,21
26 - 30 anni	458	36,41
31 - 35 anni	426	33,86
36 - 40 anni	189	15,02
41 - 45 anni	93	7,39
46 - 50 anni	32	2,54
oltre 50 anni	7	0,56
Totale	1.258	100,00

Tab. 18 Tempo intercorso tra fine servizio e rinuncia allo status

TEMPO INTERCORSO TRA <u>FINE SERVIZIO</u> E <u>RINUNCIA ALLO STATUS</u>		
<i>periodo fine servizio - rinuncia status</i>	<i>Numero obiettori</i>	<i>%</i>
5 - 10 anni	915	72,73
11 - 15 anni	217	17,25
16 - 20 anni	75	5,96
21 - 25 anni	47	3,74
26 - 29 anni	4	0,32
Totale	1.258	100,00

Per quanto riguarda i dati anagrafici di coloro che hanno dichiarato la rinuncia allo status, e per i quali c'è stata la presa d'atto dell'Ufficio, la ripartizione percentuale per età si dimostra molto diversificata.

Tra i rinunciatarî prevalgono nettamente coloro che si trovano nella fascia d'età compresa tra i 26 ed i 35 anni. Essi raggiungono il 70,27 % del totale dei richiedenti la revoca con una piccola preminenza del 2,55% delle fasce d'età 26-30 anni su quella di 31-35 anni.

La percentuale risulta sensibilmente più bassa nella fascia dai 41 anni in su. In questa speciale classifica, gli ultra-cinquantenni rappresentano solo lo 0,56% del totale.

L'analisi dei dati evidenzia pertanto come il fenomeno interessi soprattutto i più giovani. Non è possibile individuare il profilo di coloro che rinunciano, atteso che la legge non richiede alcuna indicazione di eventuali motivi alla base del ripensamento finalizzato a mutare lo status acquisito a suo tempo con la domanda di obiezione di coscienza.

Laddove sono spontaneamente indicati essi si riducono fondamentalmente a tre categorie:

1. possibilità di partecipare a concorsi nei corpi armati dello Stato;
2. possibilità di richiedere il porto d'armi per difesa personale o per motivi di lavoro;
3. possibilità di richiedere il porto d'armi per attività sportive.

PARTE II

ATTIVITA' DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

2.1 Gli interventi di servizio civile nazionale da parte delle Regioni e Province Autonome

La relazione dello scorso anno si è già arricchita di una parte dedicata agli adempimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che dal 1° gennaio 2006 hanno assunto specifiche competenze in materia.

Ma se nel 2006 gli interventi di servizio civile nazionale da parte delle Regioni e Province autonome hanno riguardato per lo più gli aspetti organizzativi dei rispettivi uffici e il reperimento del personale, è nel 2007 che è stato effettivamente avviato il processo di decentramento con l'attività istruttoria e la valutazione dei progetti presentati entro la scadenza del 31 ottobre 2006 direttamente agli uffici regionali.

Va anzitutto ricordato che il 31 dicembre 2006 le nove sedi periferiche dell'Ufficio (Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Napoli, Teramo, Torino, Venezia) hanno terminato la propria operatività, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sottoscritto il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Conseguentemente, nel contatto con l'utenza sono subentrate le strutture appositamente predisposte dalle Regioni e dalle Province Autonome, i cui indirizzi sono stati pubblicati anche nel nuovo sito dell'Ufficio. Nella pagina "Comunicazione/SCN nelle Regioni" sono infatti costantemente aggiornati i riferimenti delle strutture presenti nelle Regioni e Province Autonome.

Nel 2007, per la prima volta, la selezione dei volontari è avvenuta a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non solo del bando dei progetti approvati dall'Ufficio, ma anche di quelli approvati dalle Regioni e Province Autonome.

L'Ufficio si è fatto carico nel 2007 anche della valutazione dei progetti riferiti alla Sicilia, i cui enti sono rimasti provvisoriamente iscritti nell'albo nazionale non essendo stato istituito nel 2006 l'albo regionale.

La Regione Sicilia ha comunque provveduto ad istituire il proprio albo in data 1° gennaio 2007 con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 4473 S/5 del 29 dicembre 2006. E in esso sono stati conseguentemente trasferiti dall'albo nazionali i 463 enti di competenza.

Della tenuta degli albi regionali e nazionale e della valutazione dei progetti di servizio civile nazionale sia da parte dell'Ufficio sia da parte delle Regioni e Province Autonome viene trattato più diffusamente nella terza parte, tenuto conto della unitarietà del sistema.

Di seguito (tab. 19) vengono sinteticamente riportati i principali dati riferiti alle attività poste in essere dalle Regioni e Province Autonome nel 2007.

Tab. 19 - Riepilogo degli interventi di servizio civile nazionale da parte delle Regioni

REGIONE	ENTI iscritti all'albo	SEDI iscritte all'albo	PROGETTI valutati	VOLONTARI richiesti	PROGETTI approvati ed inseriti nei bandi	VOLONTARI previsti nei bandi
Abruzzo	51	594	129	1.715	47	404
Basilicata	82	274	123	866	26	245
Bolzano	16	91	12	106	10	98
Calabria	175	784	326	3.583	74	945
Campania	320	2.417	657	8.889	172	2.787
Emilia Romagna	254	1.648	453	2.101	210	1.130
Friuli Venezia Giulia	32	179	67	445	29	246
Lazio	242	1.937	549	6.201	171	1.882
Liguria	46	362	74	816	32	356
Lombardia	174	2.141	268	2.910	150	2.129
Marche	61	1.343	160	1.674	42	689
Molise	22	225	52	441	12	182
Piemonte	82	1.552	419	2.156	209	1.222
Puglia	230	1.008	465	3.755	155	1.398
Sardegna	62	440	103	864	46	513
Sicilia	464	6.382	Inclusi nel Naz.	2.062	102	860
Toscana	106	897	241	187	43	160
Trento	48	155	45	379	30	249
Umbria	30	245	69	18	2	18
Valle d'Aosta	2	15	2	1.685	111	1.136
Veneto	161	1.408	206	1.715	47	404
TOTALE REGIONI	2.660	24.097	4.420	40.853	1.673	16.649
UFFICIO NAZIONALE	139	29.517	4.403	69.743	1.942	32.613
TOTALE ITALIA	2.799	53.614	8.823	110.596	3.597	49.262

Nel corso del 2007 sono proseguite da parte dell'Ufficio nazionale le opportune attività di accompagnamento e di consultazione con le Regioni e Province Autonome.

Il 19 gennaio 2007 si è tenuto presso il Ministero della solidarietà sociale l'incontro del Sottosegretario Cristina De Luca con gli Assessori regionali per concordare, nello spirito di leale collaborazione, la ripartizione del Fondo nazionale per il servizio civile.

Come è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'Ufficio ogni anno predispone, sentita la Conferenza Stato - Regioni, un piano di programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile in cui viene tra l'altro stabilita sia la quota da destinare ai compensi dei giovani da avviare in progetti realizzati a livello nazionale e all'estero, sia quella per i volontari da impiegare in progetti approvati a livello regionale.

Per l'anno 2007, la quota delle risorse del Fondo da destinare ai compensi dei volontari ed altri oneri accessori è stata ripartita per il 35% al finanziamento dei progetti approvati in ambito regionale e provinciale e per il 65% al finanziamento dei progetti approvati dall'Ufficio.

Detta quota di risorse del Fondo (35%) destinata al finanziamento dei progetti approvati in ambito regionale e provinciale viene poi ulteriormente ripartita tra le Regioni e Province Autonome con deliberazione adottata in sede di Conferenza Stato Regioni sulla base di criteri dalle stesse individuati.

Nel 2007 sono proseguiti gli incontri del Tavolo tecnico tra rappresentanti dell'Ufficio e delle Regioni e Province Autonome per definire taluni aspetti organizzativi. In particolare, è stato avviato un confronto su talune tematiche (accreditamento, monitoraggio e controllo, revisione della normativa) attraverso la costituzione di tre gruppi di lavoro, ai quali hanno preso parte anche taluni rappresentanti degli enti.

Inoltre l'Ufficio ha organizzato dodici incontri con i funzionari regionali sul tema della valutazione dei progetti e sugli aspetti informatici, tenuto conto che